



FORTINO
Avv. Giuseppe Fortino

TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

PER

La sig.ra **NORDI CONSUELA** (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] ed ivi residente [REDACTED], elettivamente domiciliata in Bologna (BO) alla Via Paglietta 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fortino (C.F. FRTGPP83R02B774H) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (*l'Avv. Giuseppe Fortino dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata giuseppefortino@pec.it e/o al fax n. 051.5879361*)

ricorrente

CONTRO

- **C.A.D.F. S.P.A.** in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vittorio Alfieri 3, Codigoro 44021 (FE) – P.I./C.F. 01280290386 –

resistente

NONCHE' CONTRO

- **il sig. LUCIANI MARCO**, inserito alla posizione n. 1 della graduatoria finale di merito di cui alla "selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Letturista – 3° livello del vigente CCNL Gas-Acqua" e **tutti coloro utilmente inseriti negli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova orale nonchè nella graduatoria finale di merito** di cui alla "selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Letturista – 3° livello del vigente CCNL Gas-Acqua" –



controinteressati

per la disapplicazione/annullamento

della graduatoria finale di merito di cui alla "selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Letturista - 3° livello del vigente CCNL Gas-Acqua" (verb. 27/05/2024), approvata dalla Commissione Esaminatrice e pubblicata sul sito internet di C.A.D.F. S.p.A., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

1. C.A.D.F. S.p.A. è una società in *house* controllata dai Comuni di Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Riva del Pò e Tresignana che gestisce il servizio idrico integrato per conto dei suddetti Comuni soci (cfr. doc. 1).
2. Con avviso del 27 dicembre 2023, prot. 18446/2023, il Dirigente del Settore A.G. Compliance Controllo Qualità di CADF S.p.A., Dott. Pietro Buzzi, rendeva nota l'indizione di una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "Letturista - 3° Livello" del vigente CCNL per il settore Gas-Acqua (cfr. doc. 2).
3. A tale selezione pubblica, possedendone i requisiti, partecipava la ricorrente attraverso la compilazione del fac-simile di domanda scaricabile dal sito internet della società www.cadf.it alla Sezione "Società Trasparente" - "Selezione del personale - Reclutamento del personale".
4. L'avviso di selezione prevedeva una prova scritta, una prova orale (entrambe da intendersi superate con il punteggio di 18/30) ed una eventuale prova preselettiva.
5. In particolare, al punto "PRESELEZIONE", il prefato avviso stabiliva espressamente: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 delle citate Disposizioni per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del personale, qualora le domande ammissibili alla selezione fossero superiori a 30 si effettuerà una prova di preselezione mediante compilazione di tests attitudinali (elementi di cultura generale, elementi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, elementi di informatica di base). Verranno ammessi alla prova di selezione coloro



che avranno ottenuto il maggior punteggio in numero determinato dalla Commissione e comunicato ai partecipanti prima della preselezione.....”.

6. Pertanto, risultando le domande ammissibili superiori a 30, la Commissione disponeva l'effettuazione della prova preselettiva e la sig.ra Nordi Consuela veniva ammessa a tale procedura.

7. L'avviso di selezione, tuttavia, a pag. 9, ultimo capoverso, in merito alle modalità con cui effettuare le comunicazioni ai partecipanti, precisava che: “Le comunicazioni ai candidati, salvo se diversamente specificato, saranno effettuate con pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www.cadf.it – Sezione “Società Trasparente” – Sottosezione “Selezione del personale – Reclutamento del personale”.

8. In data 13/03/2021, la sig.ra Nordi Consuela, risultando tra i candidati idonei, sosteneva la prova preselettiva la quale, tuttavia, non veniva preceduta da alcuna comunicazione sul sito internet della società quanto al numero dei candidati (realizzanti il miglior punteggio) che sarebbero stati ammessi alla prova scritta.

9. A dire della resistente, la Commissione avrebbe comunicato l'ammissione alla prova scritta dei 30 candidati realizzanti il miglior punteggio solo oralmente ed in occasione dello svolgimento della prova preselettiva (cfr. doc. 3 – chiarimenti).

10. Successivamente veniva pubblicato l'elenco dei 30 candidati ammessi alla prova scritta tra i quali non figurava la ricorrente (allegato al verb. del 03/04/2024), poi l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (allegato al verb. del 13/05/2024) e, da ultimo, la graduatoria finale di merito (allegato verb. del 27/05/2024), che vedeva alla prima posizione il candidato Luciani Marco (cfr. doc. 4, 5, 6).

11. Orbene, l'odierna ricorrente lamenta che gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e orale, la graduatoria finale di merito e ogni altro presupposto, successivo e consequenziale atto, ancorché non conosciuto, si rilevano illegittimi ed irragionevoli, per i seguenti motivi di

DIRITTO



SULLA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Si chiede IN VIA PRELIMINARE, di essere autorizzati, alla notifica del presente atto per pubblici proclami, con modalità diverse da quelle del codice di rito, in forza dell'art. 151 c.p.c., ossia col sistema della pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito "web" di CADF S.p.A., con le ulteriori modalità ritenute maggiormente idonee dal Giudice, con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi dei controinteressati, all'uopo ordinando alla Società resistente di pubblicare, previa istanza via PEC della ricorrente, tutti gli atti che saranno indicati nel provvedimento giudiziale di autorizzazione.

Ciò in quanto nei provvedimenti impugnati è indicato un rilevante numero di soggetti e appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti coloro che hanno superato le prove (scritta e orale) nonché a coloro che sono risultati i vincitori, in quanto controinteressati rispetto al presente ricorso.

Inoltre, la notificazione del ricorso nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa, sia per il numero delle persone da chiamare in giudizio sia per la difficoltà di identificarli tutti, non essendo certamente note a parte ricorrente tutte le informazioni per procedervi.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

In riferimento alle controversie aventi ad oggetto gli atti delle procedure di selezione di personale delle società in *house*, non può riconoscersi la giurisdizione in capo al giudice amministrativo ma in capo A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 7759/17, depositata il 27 marzo; Tar Toscana, Sez. I, 17/01/2022, n. 32).

Sulle orme degli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329), un'ormai pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 432; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2015, n. 7424; T.A.R. Umbria, 29 gennaio 2014, n. 83) ha, infatti, attribuito alla cognizione dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro e non del Giudice amministrativo le azioni giurisdizionali relative alla contestazione degli atti finalizzati alla costituzione di un



rapporto di lavoro alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come società per azioni a totale partecipazione pubblica.

Appare, pertanto, del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente sostenuto da una giurisprudenza pienamente condivisa secondo cui con riferimento all'impugnazione degli atti di una procedura di selezione indetta da società privata, anche quando qualificabile come società per azioni a totale partecipazione pubblica, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

Nel caso di specie, la resistente C.A.D.F. S.p.A. non è certamente annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001, trattandosi invece di una società di capitali, benché interamente pubblica.

Del resto, anche l'art. 19, 4 co. D.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) ha fatto espressamente salva *"la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale"*.

SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IMPARZIALITA'.

Gli atti odiernamente avversati sono illegittimi, in quanto la Commissione di concorso ha palesemente omesso di rispettare quanto espressamente previsto nell'avviso indittivo.

Il bando della procedura di assunzione, difatti, costituisce *lex specialis* e configurando un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. (e non già un invito a contrarre), le prescrizioni in esso contenute, per ragioni di trasparenza e di imparzialità, sono intangibili ed immodificabili.

Il bando di concorso e le disposizioni ivi contenute, dunque, vincola non solo i concorrenti ma anche la Commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico della Società che lo ha indetto, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato,



sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Ne' a stabilire condizioni di selezione diverse rispetto a quelle originariamente determinate.

Ebbene, nel caso di specie, la Commissione ha disapplicato le prescrizioni dell'avviso di selezione e, in particolare, quelle relative alla prova preselettiva: nello specifico, il bando che ci occupa prevedeva la prova preselettiva solo nel caso in cui le domande di partecipazione ammissibili alla selezione fossero risultate superiori a 30 e, constatato che siffatte domande erano effettivamente in numero superiore, la Commissione pur disponendo l'effettuazione della prova preselettiva ha omesso di comunicare ai partecipanti previamente, e nelle modalità previste dal bando stesso, il numero dei candidati realizzanti il miglior punteggio da ammettere alla prova scritta.

Secondo quanto previsto dal bando di selezione, invero, la comunicazione del numero dei candidati realizzanti il miglior punteggio da ammettere alla prova scritta andava fatta dalla Commissione mediante pubblicazione sul sito internet della società (cfr. pag. 9 del bando, ultimo capoverso: "...Le comunicazioni ai candidati, salvo se diversamente specificato, saranno effettuate con pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www.cadf.it - Sezione "Società Trasparente" - Sottosezione "Selezione del personale - Reclutamento del personale..."").

La Commissione, invece, in totale spregio delle suindicate prescrizioni, avrebbe comunicato (a dire della stessa resistente - cfr. doc. 3) il numero dei partecipanti ammessi alla prova scritta solo "oralmente" e, peraltro, durante lo svolgimento della prova preselettiva stessa.

E' palese, pertanto, che la mancanza di qualsivoglia comunicazione scritta pubblicata sul sito internet della società non soltanto conferma la violazione delle prescrizioni contenute nell'avviso di selezione ma non consente alcuna possibilità di verifica della legittimità dell'operato della Commissione stessa, con grave compromissione dei diritti della ricorrente e di tutti gli altri partecipanti esclusi dalle prove scritte per via dell'illegittima ed arbitraria scelta societaria.

Evidente è, altresì, la violazione degli obblighi e delle regole di trasparenza e di imparzialità nelle svolgimento della procedura



selettiva, con conseguente (ed inevitabile) censura in relazione all'operato della Commissione.

Tanto basta a determinare l'illegittimità della procedura di selezione con conseguente disapplicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e orale, della graduatoria finale di merito, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico – patrimoniale della ricorrente.

NEL MERITO.

Ferme le precedenti argomentazioni, è bene rilevare che – in ogni caso – la ricorrente non poteva essere esclusa dalla prova scritta prevista dalla selezione.

La sig.ra Nordi, difatti, nelle prova selettiva raggiungeva un punteggio pari a 45/75, ovvero (in misura proporzionale) il punteggio minimo di 18/30 previsto dal bando di selezione per il passaggio dalla prova scritta alla prova orale (doc. 7).

Nessun effetto sortiva, infine, la diffida del 27.05.2024 (inoltrata alla resistente a mezzo pec doc. 8), a cui C.A.D.F. S.p.A. replicava sostenendo la legittimità di quanto stesse verificandosi (doc. 9)

Tutto ciò premesso e rilevato, la sig.ra Nordi Consuela, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- in via preliminare, autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., a tutti coloro utilmente inseriti negli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova orale nonché nella graduatoria finale di merito di cui alla selezione di che trattasi, secondo le modalità sopra indicate o secondo quelle che il Giudicante riterrà più opportune;
- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di selezione con conseguente disapplicazione/annullamento degli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta e orale, della graduatoria



finale di merito e dei presupposti e consequenziali atti, ancorché non conosciuti;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c..

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti in materia di contributo unificato, si dichiara il valore della causa è indeterminabile.

Si producono i seguenti documenti: 1) Visura camerale di C.A.D.F. S.p.A.; 2) avviso di selezione del 27 dicembre 2023; 3) comunicazione di C.A.D.F. S.p.A. del 30 maggio 2024 – Chiarimenti; 4) elenco dei 30 candidati ammessi alla prova scritta allegato al verb. del 03/04/2024; 5) elenco dei candidati ammessi alla prova orale allegato al verb. del 13/05/2024; 6) graduatoria finale di merito allegata verb. del 27/05/2024; 8) risultati prova selettiva; 8) diffida del 27.05.2024; 9) replica della resistente del 30.05.2024.

Ci si riserva, comunque, ogni altra deduzione, argomentazione ed istanza istruttoria, tra cui l'indicazione di capitoli di prova e dei nominativi di testimoni, nonché produzioni documentali che dovessero risultare necessari a seguito delle difese avversarie.

Riserve e salvezze le più ampie.

Bologna, lì 09.07.2024

Avv. Giuseppe Fortino

firmato digitalmente

